

STATUTO

(Approvato durante la Riunione del Comitato di Coordinamento)

19 dicembre 2017

INDICE

TITOLO I – Costituzione Associazione

- Art. 1 – Denominazione e sede
- Art. 2 – Durata
- Art. 3 – Autonomia
- Art. 4 – Finalità ed Attività

TITOLO II – I Soci

- Art. 5 – Qualità di Socio

TITOLO III – Organi e Cariche sociali

- Art. 6.1 – Organi Sociali
- Art. 6.2 – Cariche Sociali

TITOLO IV – Amministrazione e Rappresentanza

- Art. 7 – Assemblea generale dei Gruppi Sportivi e Sezioni Culturali
- Art. 8 – Consiglio Direttivo
- Art. 9 – I Delegati
- Art. 10 – L'Ufficio di Presidenza
- Art. 11 – Il Comitato di Coordinamento

TITOLO V – Probiviri e Revisori

- Art. 12 – Il Collegio dei Probiviri
- Art. 13 – Il Comitato dei Revisori

TITOLO VI – Risorse dell'Associazione e Bilanci

- Art. 14 – Risorse economiche
- Art. 15 – Esercizio Sociale e Bilanci annuali

TITOLO VII – Norme Finali e Transitorie

- Art. 16 – Durata e gratuità delle cariche – Rieleggibilità - Incompatibilità
- Art. 17 – Modifiche dello Statuto
- Art. 18 – Rinvio ai regolamenti di attuazione
- Art. 19 – Affiliazioni
- Art. 20 – Scioglimento dell'Associazione
- Art. 21 – Rinvio
- Art. 22 – Norme transitorie

TITOLO I - Costituzione dell'Associazione

Art. 1 - Denominazione e sede

E' corrente l'Associazione Centri di Attività Sociali FCA N.V. – CNH Industrial N.V. (“**Ce.d.A.S.**”), di seguito anche l’“**Associazione**”, con sede in Torino, alla via Olivero n.40.

Per FCA N.V. e CNH Industrial N.V., nel presente Statuto, si intenderanno FCA N.V. e CNH Industrial N.V. nella loro attuale denominazione, configurazione e compagine societaria e le stesse anche nelle loro eventuali, future, diverse denominazioni, configurazioni e compagini societarie (d’ora in poi congiuntamente denominate “**Azienda**”).

Art. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo diversa deliberazione del Comitato di Coordinamento (d’ora in poi denominato anche “**Comitato**”).

Art. 3 – Autonomia

L'Associazione è un organismo associativo, libero, democratico e apartitico, costituito ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, non ha carattere sindacale e/o scopo di lucro.

Art. 4 – Finalità e attività

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e coordinare iniziative ed attività culturali, sociali, ricreative e sportive dilettantistiche per l’impiego del tempo libero dei lavoratori dipendenti dell’Azienda, di Società dalla stessa controllate e dei loro famigliari, in Piemonte. L'Associazione è articolata in Centro Sportivo e Centro Culturale costituiti rispettivamente da Gruppi Sportivi e Sezioni Culturali specialistici (d’ora in poi denominati, al singolare o al plurale a seconda del contesto, “**Gruppo Sportivo/Sezione Culturale**”), a cui tutti i Soci hanno diritto di aderire nel rispetto delle norme statutarie.

L'Associazione può esercitare attività commerciale.

TITOLO II – Soci

Art. 5 – Qualità di Socio

5.1. Il numero dei Soci dell'Associazione (di seguito denominati “**Soci**”) è illimitato.

5.2 I Soci sono persone fisiche che, entrando a far parte dell'Associazione, si impegnano, su base non temporanea, a contribuire alla realizzazione degli scopi della medesima. L’ingresso nell'Associazione implica una manifestazione di volontà per iscritto ed il pagamento della quota associativa annuale.

5.3 All'Associazione possono iscriversi:

- a) tutti i dipendenti dell’Azienda e di Società dalla stessa controllate ed ex dipendenti delle medesime usciti per pensionamento con almeno 50 anni di età e 20 anni di anzianità aziendale;
- b) il coniuge ed i loro famigliari di 1° grado nonché i conviventi *more uxorio*.

La possibilità di continuare ad associarsi relativamente ad associati di cui al punto b) decade nella misura in cui i soci di riferimento non sono più associati per qualsivoglia motivo.

In via eccezionale, può essere ammessa l'iscrizione a Socio Affiliato, se presentati da almeno due Soci e sottoposta al vaglio dell'Ufficio di Presidenza. In ogni caso, il numero dei Soci Affiliati non potrà superare il 8 (otto) % del numero dei Soci dipendenti in servizio presso le Società dell'Azienda.

L'Ufficio di Presidenza può proporre di conferire la qualifica di Soci Benemeriti a persone distinte per particolari meriti di collaborazione a favore dell'Associazione, qualifica che viene mantenuta a titolo gratuito senza pagamento della quota associativa.

5.4 L'iscrizione all'Associazione è subordinata alla condizione che il richiedente:

- 1) sia in possesso dei requisiti previsti all'Art.5.3;
- 2) abbia presentato e sottoscritto la domanda nel rispetto delle norme associative e di tesseramento;
- 3) corrisponda la quota associativa annuale stabilita dal Comitato.

La quota associativa annuale non è trasferibile e non è rivalutabile.

L'iscrizione ha validità illimitata, fatto salvo quanto previsto all'art.5.6. Per il rinnovo, la quota deve essere corrisposta entro il 30 aprile di ogni anno solare.

5.5 A tutti gli iscritti all'Associazione viene rilasciata una tessera sociale che attribuisce al Socio il diritto di fruire dei relativi servizi ed agevolazioni nonché la facoltà di partecipare a tutte le iniziative realizzate dai Gruppi Sportivi /Sezioni Culturali secondo le modalità da questi stabilite.

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per la nomina delle Cariche Sociali dei Consigli Direttivi di ciascun Gruppo Sportivo/Sezione Culturale, i cui Delegati compongono il Comitato dell'Associazione previsto al successivo art.11, nel rispetto delle norme e procedure stabilite nel separato Regolamento Elettorale.

I Soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

5.6 La qualità di Socio si perde per:

- a) recesso;
- b) esclusione per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per gravi motivi morali. Il provvedimento di cancellazione è adottato dal Collegio dei Probiviri ai sensi del successivo art.12;
- c) mancato versamento della quota associativa annuale secondo quanto previsto all'art.5.4. Fermo restando il termine di pagamento della quota di rinnovo entro il 30 aprile di ciascun anno solare, l'esclusione di cui alla presente lettera c) sarà efficace qualora detto versamento non venga eseguito entro il termine ultimo del 31 ottobre del medesimo anno.
- d) decesso;
- e) violazione degli obblighi statuari e/o di Legge.

Il recesso da parte dei Soci dipendenti deve essere comunicato per iscritto all'Associazione entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento ed ha effetto con lo scadere del medesimo anno. [S.A.1]

Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Qualora un ex socio, che abbia perso detta qualità, presenti nuovamente domanda di iscrizione, ferme restando le prerogative di cui all'Art. 5.3, l'Ufficio di Presidenza si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di decidere in merito all'accoglimento o meno della domanda sulla base delle ragioni che avevano comportato la perdita della qualifica.

TITOLO III – Organi e Cariche Sociali

Art. 6.1 – Organi Sociali

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- l'Ufficio di Presidenza;
- i Consigli Direttivi di Gruppi Sportivi/Sezioni Culturali;
- il Comitato di Coordinamento;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 6.2 – Cariche Sociali

Sono Cariche Sociali dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- i Delegati;
- i Vice Delegati;
- i Consiglieri.

TITOLO IV – Amministrazione e Rappresentanza

Art. 7 – Assemblea dei Gruppi Sportivi e Sezioni Culturali

L'Assemblea di ogni Gruppo Sportivo/Sezione Culturale è composta da tutti i Soci interessati all'attività del Gruppo Sportivo/Sezione Culturale e viene indetta dal Delegato ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo di ogni Gruppo Sportivo/Sezione Culturale è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, eletti come previsto dal Regolamento Elettorale, di cui uno come Delegato e uno come Vice Delegato, mentre i rimanenti membri assumono la carica di Consigliere.

I membri del Consiglio Direttivo, per le varie cariche, sono eletti dai Soci previa presentazione delle rispettive candidature, nei tempi previsti dal Regolamento elettorale.

I candidati devono essere Soci, maggiori di età ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Non possono essere candidati i dipendenti ed i prestatori di servizi, sia in forma diretta che indiretta, per l'Associazione stessa, nonché i Familiari e gli Affiliati.

I Soci che abbiano tenuto comportamenti non conformi allo Statuto non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per le Cariche Sociali.

Nel caso di dimissioni o di grave impedimento di membri del Consiglio Direttivo a svolgere il mandato, si procederà alla loro sostituzione secondo il seguente criterio:

- Delegato: subentra il Vice Delegato
- Vice Delegato: subentra un Consigliere proposto dal Delegato entrante ed approvato dal Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo/Sezione Culturale;
- Consigliere: subentra secondo graduatoria il primo non eletto.

Non si possono ricoprire cariche in più di un Gruppo Sportivo/Sezione Culturale.

Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di far intervenire Soci particolarmente qualificati in certe materie, con funzioni consultive e compiti di collaborazione organizzativa, ma senza diritto di voto.

Nel rispetto dei principi di cui sopra, sono approvate dal Comitato specifiche Norme e Procedure elettorali che costituiscono parte integrante del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo di ciascun Gruppo Sportivo/Sezione Culturale, ha il compito di programmare e gestire le rispettive attività sociali sotto la guida del proprio Delegato nel rispetto degli obiettivi e indirizzi indicati dal Comitato.

L'attività specifica, organizzata da ciascun Gruppo Sportivo/Sezione Culturale e disciplinata da un proprio Regolamento interno, non deve essere in contrasto con le Norme del presente Statuto.

Art. 9 – I Delegati

I compiti dei Delegati sono i seguenti:

- a) assumere la rappresentanza, nei limiti dei poteri delegati dall'Ufficio di Presidenza, per l'attività specifica da loro coordinata;
- b) presentare all'Ufficio di Presidenza i programmi di attività e le relative previsioni di spesa;
- c) stabilire le procedure di gestione delle proprie attività e curare la realizzazione dei programmi stessi nel rispetto delle direttive dell'Ufficio di Presidenza;
- d) rispondere al Comitato circa l'attività svolta dal proprio settore;
- e) sovrintendere e coordinare le attività del rispettivo Consiglio Direttivo;
- f) convocare e presiedere l'Assemblea del proprio Gruppo Sportivo/Sezione Culturale;
- g) sottoporre preventivamente all'Ufficio di Presidenza i Regolamenti Interni e le eventuali varianti del loro Gruppo Sportivo/Sezione Culturale.

Art. 10 – L'Ufficio di Presidenza

Le attività dell'Associazione sono dirette da un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, che è anche il Rappresentante Legale dell'Associazione, dal Vice Presidente e dal Segretario Generale.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, ha facoltà di compiere operazioni sui conti bancari dell'Associazione e di delegare persone di sua fiducia al medesimo compito.

Il Presidente è eletto dal Comitato a maggioranza dei componenti e viene scelto tra i membri di origine elettiva ovvero tra i Soci che vengono candidati da FCA N.V. e da CNH Industrial N.V. oppure anche da uno solo di essi.

Il Vice Presidente affianca il Presidente nelle sue funzioni operative, per compiti di coordinamento e rappresentanza o su deleghe specifiche di incarico dallo stesso attribuite, viene proposto dal Presidente, scelto tra i membri di origine elettiva ed eletto dal Comitato a maggioranza dei componenti.

In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituirà sino al termine del mandato.

In caso di dimissioni o di impedimento anche del Vice Presidente, lo sostituirà il Segretario Generale per la gestione ordinaria avviando le procedure per indire nuove elezioni per la carica di Presidente e Vice Presidente.

Il Segretario Generale viene nominato tra gli Esperti designati dalla FCA Servizi per l'Industria S.c.p.A. su indicazione dell'Azienda e delle Società dalla stessa controllate (d'ora in poi denominati "**Esperti**").

L'Ufficio di Presidenza è il massimo organo di rappresentanza dell'Associazione e ha i seguenti poteri:

- a) sovrintendere, tramite il Segretario Generale, allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali dell'Associazione di cui deve presentare annualmente il Rendiconto Economico e Patrimoniale al Comitato.

- b) indire le riunioni del Comitato e promuovere l'attuazione delle deliberazioni dello stesso;
- c) esaminare ed approvare i programmi annuali e previsioni di spesa presentati dai Delegati;
- d) proporre al Comitato l'accorpamento o lo scioglimento di Gruppi Sportivi/sezioni Culturali di cui si sia resa manifesta l'inattività o la non in corrispondenza con l'attività associativa;
- e) partecipare ai lavori dei vari Consigli Direttivi di Gruppo Sportivo/sezione Culturale;
- f) nominare un commissario straordinario in caso di decadenza di Consigli Direttivi o in attesa del rinnovo delle cariche;
- g) assumere decisioni con carattere d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Comitato;
- h) sottoporre, tramite il Segretario Generale, al Consiglio dei Proibiviri, eventuali questioni interpretative riguardanti le norme statutarie e i regolamenti dell'Associazione informando il Comitato;
- i) deliberare su istanze e controversie riguardanti i Soci, previo parere dei Proibiviri;
- j) provvedere alla esclusione di un Socio, qualora richiesto da un pronunciamento dei Proibiviri e sentito il parere del Comitato, od alla sua riammissione ai sensi del precedente art. 5.6

Art.11 – Il Comitato di Coordinamento

Il Comitato è costituito dai Delegati eletti dai Soci nei singoli Gruppi Sportivi / Sezioni Culturali, nonché dagli Esperti (personale qualificato designato dall'Azienda), dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario Generale.

Il numero degli Esperti che può esercitare il diritto di voto dovrà essere sempre inferiore di una unità rispetto ai Delegati presenti e votanti.

Il Comitato è il massimo organo istituzionale dell'Associazione, è investito dei più ampi poteri, senza eccezione di sorta, sulla materia istituzionale e normativa inerente la vita ordinaria e straordinaria dell'Associazione e detiene tutte le facoltà per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione.

Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione formale dell'Ufficio di Presidenza. Il Comitato può riunirsi in via straordinaria ogni volta ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei Delegati.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri più uno e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

L'intervento al Comitato può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

In mancanza del numero legale, il Comitato dovrà essere riconvocato secondo le forme prescritte.

Su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, il Comitato di Coordinamento potrà cooptare, in qualità di Fiduciario Benemerito Ce.d.A.S., senza diritto di voto, con compiti propositivi ed eventuali incarichi speciali conferibili dall'Ufficio di Presidenza, ciascun Socio che, avendo a lungo dedicato con particolari meriti il proprio impegno alla vita dell'Associazione, possa ancora offrire preziosi contributi.

Il Comitato ha i seguenti poteri e compiti:

- a) approvare programmi di insieme in relazione alle disponibilità dell'Associazione, definendone i relativi indirizzi di utilizzazione;
- b) esaminare e approvare i programmi di massima delle manifestazioni presentati dai Delegati;
- c) stabilire le modalità di funzionamento ed i criteri di utilizzazione dei servizi connessi a ciascun Centro e le relative quote di partecipazione;
- d) promuovere ed approvare l'eventuale istituzione di nuove attività specifiche nonché decidere la trasformazione o cessazione di quelle esistenti;
- e) esaminare ed approvare le norme elettorali e le eventuali varianti, nel rispetto dello Statuto dell'Associazione;
- f) indire le elezioni alla scadenza del mandato;
- g) stabilire l'importo della quota associativa annuale;
- h) deliberare eventuali variazioni del presente Statuto, a maggioranza di almeno due terzi dei presenti votanti componenti il Comitato stesso;

- i) approvare il Rendiconto Economico e Finanziario presentato dal Segretario Generale;
- j) ratificare le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza su materie di interesse generale dell'Associazione;
- k) deliberare lo scioglimento del Consiglio Direttivo di Gruppi Sportivi/Sezioni Culturali per gravi o ripetute violazioni dello Statuto, delle disposizioni e dei regolamenti associativi, protratta inattività, carenza o impossibilità di funzionamento dell'organo;
- l) eleggere il Presidente;
- m) eleggere il Vice Presidente;
- n) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- o) eleggere il Collegio dei Revisori.

Norma Transitoria

È demandato al Presidente, in caso di conflitto, il compito di assumere deliberazioni atte ad armonizzare le suddette disposizioni, nel rispetto delle norme del presente Statuto, con la disciplina precedente, dopo aver sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

TITOLO V – Probiviri e Revisori

Art.12 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti chiamati ad integrare il Collegio stesso in caso di impedimento dei membri effettivi.

Essi sono eletti dal Comitato e scelti fra i Soci che non rivestano Cariche Sociali, di provata rettitudine, alta competenza e di ineccepibile moralità.

Fra i membri effettivi, il Comitato elegge il Presidente del Collegio.

Il Collegio ha i seguenti compiti:

- a) dirimere ogni conflitto di competenza fra i diversi organi dell'Associazione;
- b) fungere da organo di superamento e composizione delle controversie, assumendo provvedimenti nei confronti dei Soci e delle Cariche Sociali ad esso deferiti.

In tutti i casi, le richieste di adire al Collegio dei Probiviri devono essere inoltrate tramite il Segretario Generale.

Relativamente alle controversie sulla elezione degli Organi Sociali, il Collegio dei Probiviri esamina i ricorsi inoltrati dall'Ufficio di Presidenza.

I membri del Comitato possono essere deferiti al Collegio dei Probiviri a seguito di votazione del Comitato stesso.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Il Collegio dei Probiviri, senza diritto di voto, partecipa alle riunioni del Comitato.

Art.13 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti idonei ed è eletto dal Comitato.

Esso ha il compito di verifica della contabilità, della gestione amministrativa e del controllo sui bilanci dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori, senza diritto di voto, partecipa alle riunioni del Comitato.

I membri supplenti sono chiamati ad integrare il Collegio dei Revisori in caso di impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori, oltre alle facoltà attribuitegli dal presente Statuto, ha:

- a) la facoltà di esprimere pareri al Comitato ed all'Ufficio di Presidenza sull'andamento dell'Associazione;
- b) il compito di fornire pareri al Comitato in merito all'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- c) i poteri di verifica della contabilità e dell'amministrazione dell'Associazione e di controllo sul bilancio predisposto prima della presentazione al Comitato.

Il Collegio dei Revisori, senza diritto di voto, partecipa alle riunioni del Comitato.

TITOLO VI – Risorse dell'Associazione e Bilanci

Art.14 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- a) quota associativa annuale versata dai Soci;
- b) eventuali liberalità di Soci e/o terzi privati o pubblici, inclusa l'Azienda.

La perdita della qualifica di Socio, anche in caso di suo recesso od esclusione dello stesso dall'Associazione, non attribuisce al Socio medesimo alcun diritto al rimborso delle quote associative.

Le uscite sono rappresentate dalle spese per il buon funzionamento dell'Associazione e per il conseguimento delle sue finalità.

Art.15 – Esercizio Sociale e Bilancio Annuale

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, le bozze del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo sono presentate all'Ufficio di Presidenza per l'approvazione.

Il bilancio approvato, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori, è presentato al Comitato per l'approvazione definitiva.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi e le riserve, non possono essere neanche indirettamente distribuiti durante la vita dell'Associazione e sono obbligatoriamente impiegati, come ogni altra risorsa dell'Associazione, per la realizzazione di attività istituzionali o comunque per attività a queste direttamente connesse, a meno che destinazione o distribuzione non siano imposte da norme di legge.

Il bilancio viene sottoscritto dal Presidente in qualità di Rappresentate Legale dell'Associazione.

TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 – Durata e gratuità delle Cariche – Rieleggibilità – Incompatibilità

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Delegato, Probiviro e Revisore hanno durata triennale.

Dopo tre mandati consecutivi nelle suddette cariche, è possibile la rielezione nella stessa carica solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal termine dell'ultimo mandato.

I predetti, qualora non sia possibile provvedere in tempo utile al loro rinnovo o riconferma, continueranno a svolgere le rispettive funzioni, anche oltre i limiti stabiliti, fino a nuove elezioni da definire entro 6 mesi dalla scadenza.

La titolarità delle cariche di cui sopra è incompatibile con la titolarità o candidatura a cariche politiche o della pubblica amministrazione di qualunque tipo e livello e con la titolarità di cariche sindacali di qualunque tipo e livello.

Tutte le cariche elettive di Presidente, Vice Presidente, Delegato, Consigliere, Probiviro e Revisore sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'ambito dell'attività associativa in nome proprio e per conto dell'Associazione.

Art.17 – Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dal Comitato su proposta dello stesso o dell'Ufficio di Presidenza. Eventuali richieste di modifica devono essere indirizzate all'Ufficio di Presidenza e accompagnate dal testo delle proposte da sottoporre all'approvazione.

Art.18 – Rinvio ai Regolamenti d'attuazione, Norme e Procedure Elettorali

Le norme del presente Statuto possono essere oggetto di opportune integrazioni redatte a cura dell'Ufficio di Presidenza e sottoposte all'approvazione del Comitato.

Art.19 – Affiliazioni

In considerazione delle disposizioni legislative in materia di associazionismo e promozione sportiva e tempo libero, l'Associazione può affiliarsi a enti nazionali di promozione sportiva e sociale senza fini di lucro nel quale l'Associazione si riconosce.

Art20 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di impossibilità di funzionamento dell'Associazione, l'Ufficio di Presidenza, in accordo con il Comitato, informa i Soci, sullo scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere sottoposto al voto del Comitato ed ottenere un voto favorevole pari almeno al 70% dei votanti.

Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri, in accordo con l'Ufficio di Presidenza e con il Comitato, fissa le modalità di voto e assume la gestione di tutte le operazioni di liquidazione dell'Associazione, il cui patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni o Enti che perseguano finalità il più possibile affini a quelle dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore.

Art.22 – Norme transitorie

Il presente Statuto trova immediata applicazione a far data dalla avvenuta approvazione da parte del Comitato.